

Decreto n. 97
prot. 5565

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell'8 maggio 2012 ed in particolare gli articoli 26, 27 e 32;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55 del 31 gennaio 2013, con particolare riferimento all'art. 54 "Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, Biblioteca";
- Visto il Visto il Regolamento Generale del Centro di Eccellenza della ricerca *Osservatorio permanente dell'italiano diffuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia* emanato con D.R. n. 9 del 3 gennaio 2006;
- Visto il "Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi" emanato con D.R. n. 363.15 del 10 agosto 2015;
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;
- Vista le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 gennaio e 4 aprile 2017;

DECRETA

L'emanazione del REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ECCELLENZA DELLA RICERCA *OSSERVATORIO PERMANENTE DELL'ITALIANO DIFFUSO FRA STRANIERI E DELLE LINGUE IMMIGRATE IN ITALIA - CE*, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato D.R. n. 9 del 3 gennaio 2006, è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 10 aprile 2017

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ECCELLENZA
DELLA RICERCA *OSSERVATORIO LINGUISTICO PERMANENTE DELL'ITALIANO
DIFFUSO FRA STRANIERI E DELLE LINGUE IMMIGRATE IN ITALIA*
(CE)**

Art. 1

Costituzione del Centro di Eccellenza

1. Il Centro di eccellenza della ricerca *Osservatorio Linguistico Permanente dell'Italiano diffuso fra Stranieri e delle lingue immigrate in Italia*, d'ora in poi definito anche CE, è stato istituito con D.R. n. 294 del 28.12.2001, in ottemperanza ai D.M. n. 11 del 13.01.2000 e n. 21 del 31.06.2001 ed è preposto al raggiungimento degli obiettivi generali e particolari stabiliti nel progetto approvato dal Ministero dell'Università della Ricerca scientifica e di ulteriori obiettivi strategici per lo sviluppo generale della conoscenza e per lo sviluppo culturale della società civile, connessi alle finalità generali del CE.
2. Il CE è al servizio del sistema-paese e dell'intera comunità scientifica nazionale e internazionale, che possono avvalersi dei risultati delle attività di ricerca, delle metodologie e delle competenze in esso presenti.
3. Il CE articola funzionalmente le proprie attività in *ricerche e linee di ricerca*, accorpabili in *blocchi di linee di ricerca*.
4. Il CE è un CE di ricerca ai sensi dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa.

Art. 2

Finalità, compiti, obiettivi del Centro

1. Il CE ha i seguenti obiettivi generali:
 - a. descrivere i cambiamenti che caratterizzano lo stato linguistico dell'italiano contemporaneo, dentro e fuori i confini nazionali, nel suo contatto con le altre lingue e culture;
 - b. descrivere la situazione delle lingue straniere che sono entrate in Italia, soprattutto in seguito ai recenti flussi di immigrazione;
 - c. fornire strumenti conoscitivi per la programmazione degli interventi di sviluppo socioculturale del territorio e per la pianificazione di azioni nel mondo della formazione;
 - d. porre le proprie attività e i propri strumenti al servizio dell'industria culturale e delle agenzie istituzionali impegnate in attività relative alla politica linguistica.
2. Per le proprie caratteristiche e finalità l'Osservatorio contribuisce allo sviluppo della società dell'informazione.
3. Il CE si propone particolare di:
 - a) promuovere attività di studio e ricerca, con particolare riferimento alle indagini sul campo, sullo spazio linguistico italiano e sulla diffusione dell'italiano nel mondo e delle lingue immigrate in Italia;
 - b) curare la documentazione relativa agli studi e alle esperienze sul tema della diffusione dell'italiano nel mondo, delle lingue immigrate, della letteratura dell'emigrazione, dell'interculturalità;
 - c) sviluppare ricadute applicative delle attività di ricerca mediante seminari, conferenze e attività di alta formazione (master) e di formazione professionale permanente e ricorrente;
 - d) promuovere rapporti e realizzare progetti di ricerca e formativi con istituzioni italiane e straniere, nell'ambito delle proprie finalità;
 - e) provvedere alla gestione di accordi e convenzioni con istituzioni italiane e straniere per lo svolgimento di progetti e attività di ricerca;
 - f) produrre materiali scientifici e didattici relativi ai progetti del CE e curare la relativa pubblicazione;

- g) promuovere, organizzare e svolgere attività in conto terzi di consulenza, collegata alle finalità del CE, per strutture esterne o interne all'Università per Stranieri di Siena.
4. Il CE può inoltre svolgere funzioni di supporto alle attività didattiche finalizzate al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo (tirocinio, tutorato, orientamento, progettazione di materiali didattici, formazione e integrazione della didattica).

Art. 3

Gestione amministrativo-contabile

1. Ai sensi dell'art. 26 c. 1 dello Statuto dell'Ateneo e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010, il CE ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il CE può disporre di finanziamenti derivanti da:
 - a) attività istituzionali;
 - b) finanziamenti straordinari disposti dagli organi di governo centrale dell'Ateneo in funzione di particolari programmi ed esigenze;
 - c) fondi erogati da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e extra-comunitari;
 - d) attività svolte in collaborazione con altri Centri;
 - e) proventi derivanti da attività di consulenza e editoriali o da altre eventuali attività conformi agli obiettivi del CE;

Le suddette risorse sono messe a disposizione del Centro attraverso il Bilancio Unico di Ateneo.

3. Il CE può svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi.
4. Il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività, in conformità al Regolamento amministrativo-contabile dell'Ateneo.
5. La programmazione, comprensiva dei costi e dei proventi che si prevedono necessari al Centro per l'anno successivo, è predisposta in accordo con le direttive di Ateneo; una volta approvata, è presentata al Rettore entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 4

Organi

1. Gli organi del CE sono il Direttore e il Consiglio Direttivo.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le risorse di bilancio.

Art. 5

Direttore

1. Il Direttore del CE è nominato dal Rettore fra i professori e i ricercatori di ruolo che abbiano una comprovata competenza ed esperienza scientifica nel campo delle attività istituzionali del CE, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.
3. Il Direttore individua e promuove le linee di coordinamento e gestione delle attività del CE; in particolare il Direttore:
 - a) rappresenta il CE nei limiti del mandato conferitogli;
 - b) svolge funzioni propositive relative alle attività del CE;
 - c) sovrintende allo svolgimento dell'attività del CE;
 - d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione dei suoi deliberati;
 - e) propone al Consiglio Direttivo, nei termini di cui al c. 4 del precedente art. 3, i piani annuali e triennali delle attività, i prospetti di budget e le richieste di risorse, comprese quelle di personale a contratto;
 - f) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione o la cessazione di ricerche / linee di ricerca / blocchi di linee di ricerca, nonché sottopone al Consiglio Direttivo le richieste e proposte relative a attività di ricerca e/o formative eventualmente provenienti anche da personale non facente parte del CE;
 - g) propone al Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei responsabili delle linee di ricerca / blocchi di linee di ricerca, l'istituzione di borse di studio per la partecipazione alle attività di alta formazione, di assegni di ricerca e di borse post-dottorali;
 - h) trasmette agli organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
 - i) presenta al Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ciascuna anno, una relazione annuale sull'attività svolta, che viene trasmessa al Rettore nei termini previsti dal successivo art. 8 e comunque secondo i tempi richiesti dagli Organi dell'Ateneo;
 - j) propone al Rettore la stipula di accordi e convenzioni con enti italiani e stranieri, acquisito il parere del Consiglio Direttivo del CE;
 - k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo e dalle Leggi vigenti;
 - l) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione del Comitato Scientifico del CE;
 - m) propone attività in collaborazione con altri Centri e strutture dell'Ateneo;
 - n) autorizza l'adesione e/o la collaborazione alle attività di altri Centri del personale eventualmente assegnato al CE; l'autorizzazione non può comunque provocare interferenze sulle attività del CE né può avere come conseguenza la mobilitazione di ulteriori risorse per l'espletamento delle attività del CE;
 - o) esercita ogni altra attività prevista dalla normativa per la funzione.
6. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio, nel ruolo più alto.

Art. 6

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del CE.
2. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sugli aspetti generali organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del CE, promuovendo e progettando le attività e armonizzando le diverse linee / blocchi di linee di ricerca;
 - b) esaminare e approvare le proposte di attività presentate dai responsabili delle linee di ricerca, dal Comitato Scientifico, da soggetti non facenti parte del CE;
 - c) deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e pluriennale di cui al precedente art. 3 relativamente ai costi e ai proventi previsti in relazione alle attività del Centro, in conformità a quanto previsto dal Regolamento amministrativo-contabile e secondo le direttive degli Organi di governo dell'Ateneo;
 - d) prendere annualmente visione degli stanziamenti assegnati al CE;
 - e) deliberare l'utilizzazione dei fondi disponibili, finalizzati al conseguimento delle finalità del CE;
 - f) deliberare, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal Direttore del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art. 8;
 - g) deliberare l'istituzione di borse di studio per la partecipazione alle attività di alta formazione, e di assegni di ricerca e borse post-dottorali per le esigenze del CE;
 - h) esprimere parere e/o deliberare in merito alle richieste e proposte di assegnazione di personale, nonché all'attivazione di ricerche / linee / blocchi di linee di ricerca di cui all'art. 5, comma 3, lettera g);
 - i) avanzare ai competenti organi di governo dell'Ateneo le richieste di mezzi finanziari e di personale in relazione a motivate esigenze di funzionalità del CE;
 - l) deliberare in merito alle richieste di personale a contratto proposte dal Direttore;
 - m) deliberare tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del CE e esprimersi in tutti i casi previsti dal presente Regolamento ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
 - n) promuovere l'aggiornamento del personale afferente al CE;
 - o) proporre agli Organi di governo dell'Ateneo le modifiche del presente Regolamento;
 - p) formulare parere preventivo in merito alla stipula di accordi e convenzioni, anche proposte da altri organi o strutture dell'Ateneo concernenti le attività del CE;
 - q) esercitare tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo dell'Ateneo e/o dalla normativa.
 - r) approvare l'istituzione del Comitato Scientifico del CE, proposto dal Direttore.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
4. La partecipazione al Consiglio non può costituire oggetto di delega.
5. Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di cinque componenti: dal Direttore del CE, da un massimo di tre responsabili delle linee / blocchi di linee di ricerca in cui si articola il CE e da massimo un rappresentante del personale che afferisce o aderisce al CE.
6. Partecipa alle sedute del Consiglio, in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, il Responsabile del Coordinamento amministrativo dei Centri o un suo delegato.

7. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Direttore presiede il componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio nel ruolo più alto
8. Il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo collaboratori e esperti esterni in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto. La loro presenza non interferisce con la definizione del numero legale.
9. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche in via telematica.
10. I membri del Consiglio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7 **Personale del CE**

1. Fa parte del CE e/o fa riferimento al CE il personale tecnico e/o amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
2. Possono aderire al CE professori e ricercatori che siano responsabili o partecipino alle ricerche / linee / blocchi di linee di ricerca del CE.
3. Possono collaborare alle attività del CE le seguenti tipologie di personale:
 - a) personale a contratto, secondo i profili professionali richiesti in base alle esigenze di funzionamento del CE, secondo quanto deliberato al Consiglio Direttivo;
 - b) assegnisti di ricerca, borsisti finanziati dal CE su fondi di propria pertinenza, dottorandi di ricerca, stagisti;
 - c) studiosi esterni all'Ateneo di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto delle attività del CE, ivi compreso il personale in mobilità internazionale che faccia richiesta di svolgimento delle proprie attività presso il CE
4. Le proposte di assegnazione, adesione e collaborazione, nonché le proposte di attivazione di linee di ricerca, vengono presentate dal Direttore al Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

Art. 8 **Monitoraggio**

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Amministrativo-contabile.
2. Tale relazione, e qualsiasi altra forma di monitoraggio richiesta, sono trasmesse tempestivamente al Rettore.

Art. 9 **Elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo**

1. Se il numero dei responsabili delle linee / blocchi di linee di ricerca e/o degli aderenti e afferenti al CE è superiore al numero di componenti previsti per il Consiglio Direttivo, si procede alle elezioni secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 10
Comitato Scientifico

1. Su proposta del Direttore e approvazione del Consiglio Direttivo, il CE si può dotare di un Comitato Scientifico, con funzioni di consulenza sulle tematiche di pertinenza del CE.
2. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani e stranieri di comprovata competenza scientifica e didattica nel campo delle attività istituzionali del CE.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono proposti dal Direttore al Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza, esprime pareri e fornisce un supporto alla definizione strategica delle attività del CE.
5. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore del CE; anche ai singoli componenti del Comitato Scientifico possono essere richiesti pareri su tematiche specifiche di loro competenza.

Art. 11
Norma finale

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, valgono le Leggi, lo Statuto e il Regolamento Generale dell'Ateneo.
2. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.